



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Giusto processo

Autore: Edizioni Simone | 26/10/2015

Giusto processo (d. cost.) (d. proc.): La Costituzione impone al legislatore, nella disciplina del *processo penale* [vedi], di garantire la celebrazione *del «giusto processo»* (art. 111), ove siano rispettate le **garanzie difensive** dell'imputato ed ove la decisione sia affidata ad un **giudice assolutamente neutrale** tra le parti. Per realizzare tale finalità è assolutamente necessario garantire quindi la *imparzialità del giudice*, rimuovendo tutte le cause che potrebbero vulnerarla. La previsione di ipotesi di *incompatibilità*, così come gli istituti della *ricusazione*, *astensione e rimessione* [vedi], consente, pertanto, di garantire la gestione del (giusto) processo da parte di un *giudice-terzo*.

Il principio del **Giusto processo** si è tradotto sul piano costituzionale con la L. Cost. 23-11-1999, n. 2 cui è stata data concreta attuazione nel codice di rito con la L. 1-3-2001, n. 63.

La nozione di **Giusto processo** delineata dalla legge costituzionale si innesta nell'ambito di un processo penale di tipo accusatorio e si esplica in alcuni principi fondamentali recepiti nella nuova formulazione dell'art. 111 Cost.:

- *terzietà ed imparzialità del giudice;*

- *rispetto della parità tra accusa e difesa;*

- *svolgimento del processo nel contraddittorio tra le parti;*

- *ragionevole durata del processo che deve essere assicurata dalla legge;*

- *garanzia di una veloce informazione all'imputato della pendenza del processo a suo carico;*

- *possibilità di interrogare o far interrogare le persone che lo accusano o che lo possono discolpare;*

- *garanzia del contraddittorio anche nella formazione della prova, con conseguente impossibilità di condannare un imputato in base ad accuse formulate da un soggetto che per libera scelta si è sottratto all'interrogatorio;*

- *ausilio di un interprete per lo straniero.*

Il primo imprescindibile principio è quello della **terzietà ed imparzialità del giudice**, che non trova riscontro in nessun'altra norma costituzionale.

Questo principio sta alla base di qualsiasi processo che voglia definirsi *giusto*, mentre il **principio della parità tra accusa e difesa** e quello del *contraddittorio*

[vedi] sono espressione di un modello processuale di tipo accusatorio. La partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento si esplica nella parità tra le parti principalmente nella ricerca e nella formazione delle prove. Tale principio è strettamente connesso a quello del **contraddittorio** [vedi *Contraddittorio (Principio del)*], in quanto nel sistema accusatorio la decisione del giudice si fonda sulle prove fornite dalle parti in contrapposizione dialettica fra loro. L'aspetto più rilevante di questa disciplina è non solo il diritto ad ottenere l'ammissione e valutazione delle prove giudicate rilevanti, ma anche il diritto a partecipare alla formazione della prova fornita dalla controparte.

La necessità di limitare la durata dei processi ha condotto al riconoscimento del **principio della ragionevole durata del processo** che deve essere garantita dalla legge. Tale principio, pur essendo previsto dalla *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* («ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole»), non era stato sancito da alcuna norma costituzionale. In attuazione di questo principio, la *Corte europea dei diritti dell'uomo* [vedi] ha sottolineato l'importanza di rendere giustizia *senza ritardo* per evitare che una persona accusata resti troppo a lungo in stato di incertezza rispetto al proprio destino. La L. cost. 2/1999 ha recepito tali indicazioni ed ha affidato alla legge il compito di assicurare la ragionevole durata del processo.